

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

La Cassa Rurale – Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella Società Cooperativa

Via : 3 Novembre, 20 - 38079 - Tione di Trento (TN)

Tel.: 0465 896896 - Fax: 0465 896899

Email: [info@lacassarurale.it](mailto:info@lacassarurale.it) Sito internet: [www.lacassarurale.it](http://www.lacassarurale.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Trento n. 1908

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4038.6.0 - cod. ABI 08078

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A157639

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

## CHE COS'È IL CREDITO DOCUMENTARIO ALL'EXPORT

L'operazione di credito documentario consiste nell'assunzione di un impegno da parte di una banca (Banca emittente), su ordine e per conto di un proprio cliente (Ordinante), generalmente acquirente di merci, a seguito del quale tale banca effettuerà, o farà effettuare da una propria Banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista, assunzione di impegno di pagamento differito, accettazione di effetto, ecc.) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un terzo (Beneficiario), generalmente venditore delle merci oggetto della transazione sottostante, contro presentazione, da parte dello stesso venditore, di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione delle merci che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previsti nel testo del credito.

Nel presente rapporto il Cliente riveste il ruolo di Beneficiario e pertanto presentando i documenti conformi ai termini e alle condizioni del credito, si assicura il pagamento della merce spedita; la Banca coadiuva il Cliente nello svolgere, su richiesta della Banca emittente, il ruolo di Banca avisante, ovvero se previsto dal credito e se richiesto dal Cliente medesimo, di banca utilizzatrice.

Qualora intervenga come "banca utilizzatrice" la Banca si può impegnare irrevocabilmente a pagare al proprio Cliente il corrispettivo delle merci spedite all'estero, dietro presentazione conforme, entro la data prevista, dei documenti richiesti dal credito documentario.

Quando la Banca non interviene nel credito come "banca utilizzatrice" il suo ruolo si limita al solo inoltro dei documenti ricevuti dal Cliente alla Banca estera indicata dal testo del credito.

Il Cliente si assume la responsabilità per ogni imprevisto derivante da qualsiasi causa accidentale, anche per fatto di terzi ed in genere per ogni fatto o circostanza di qualsiasi natura non imputabile alla Banca e alla banca estera, tra le quali, a solo titolo esemplificativo, quelle dipendenti da smarrimento, sottrazione o distruzione dei documenti durante tutto l'iter e per ogni evento per qualsiasi ragione determinatosi, fatta sola ed esclusiva eccezione per i casi di colpa grave o dolo. L'importo dei documenti sarà accreditato sul conto corrente del Cliente solo ad incasso avvenuto e la Banca non assume alcun impegno a pagare il Cliente qualora la banca utilizzatrice non adempisse o non fosse in grado di adempiere gli impegni assunti.

I crediti documentari sono per loro natura operazioni autonome rispetto alla transazione commerciale sottostante che, pertanto, non riguarda e non impegna in alcun modo le banche, anche se un qualsiasi riferimento ad essa è incluso nel credito.

Qualora il testo del credito documentario richiami le "Norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari" della Camera di Commercio Internazionale" (revisione 2007 Brochure n. 600), lo stesso si intende regolato da tali norme.

Per l'espletamento del mandato la Banca, oltre ad addebitare le spese reclamate dalla corrispondente estera, percepisce spese e commissioni indicate nel presente foglio informativo.

Tra i principali **rischi**, si evidenzia:

- il rischio della contestazione formale dei documenti da parte della Banca utilizzatrice del credito, contestazione che può precludere il diritto ad ottenere il rimborso da parte della banca emittente ed eventualmente da parte della banca confermatrice nel momento in cui egli si è già spossessato della merce che ha spedito;
- il "Rischio di insolvenza della banca emittente";
- il "Rischio paese" che pur in presenza di documenti conformi potrebbe impedire alla banca emittente di effettuare il pagamento dovuto, a causa di motivi politici o per disposizioni valutarie imposte dalle competenti autorità locali;
- rischio di cambio cioè della oscillazione del cambio per le operazioni espresse in divisa estera, nel periodo intercorrente tra l'emissione o la notifica del credito e la negoziazione della divisa;
- rischio di smarrimento dei documenti da parte del corriere incaricato;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

**N.B.:** le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

### SPESE

Spese di modifica	50,00 €
Spese di notifica	50,00 €

### VALUTE

Valuta a debito del conto	data operazione
---------------------------	-----------------

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

Il Cliente può in ogni momento e con comunicazione scritta (mediante raccomandata A.R. o PEC) alla Banca recedere dall'affidamento contro pagamento di tutto quanto dovuto.

In presenza di Crediti di Firma, il recesso è efficace dal momento in cui il Cliente versa alla Banca una somma pari a quella delle garanzie emesse.

La Banca può, in ogni momento con comunicazione scritta al Cliente, recedere dall'affidamento, ridurre o sospendere l'affidamento, anche se a tempo determinato.

Il Cliente non può utilizzare l'affidamento dalla data di ricevimento della comunicazione della Banca di recesso o di sospensione. In caso di riduzione dell'importo dell'affidamento il Cliente non può più utilizzare l'importo eccedente dalla data di ricevimento della comunicazione della Banca. Il Cliente deve pagare alla Banca tutto quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla data in cui riceve la comunicazione di recesso o di riduzione dell'affidamento.

In presenza di Crediti di Firma, il Cliente deve versare alla Banca una somma pari a quella delle garanzie emesse. La Banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirlo in deposito cauzionale presso di sé a nome e per conto del Cliente fino a scadenza, a garanzia del proprio credito di rivalsa in caso di escussione.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto è efficace dalla data in cui il Cliente ha effettuato i pagamenti dovuti.

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

La Cassa Rurale – Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Ufficio Reclami

Via 3 Novembre, 20 – 38079 Tione di Trento (TN)

Fax: +39 0465 896899,

e-mail [reclami@lacassarurale.it](mailto:reclami@lacassarurale.it) pec: [reclami@pec.lacassarurale.it](mailto:reclami@pec.lacassarurale.it)

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, può anticipare salvo buon fine i fondi al beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.
Modifica/Emendamento	Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente da tutti i soggetti interessati, incluso il beneficiario (o chi ne ha il diritto).
Utilizzo	E' il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.
Rischio Banca/Paese estero	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese.
Comunicazione valutaria statistica	Segnalazione statistica inviata alla Banca d'Italia in relazione all'importazione o all' esportazione di beni e/o servizi.

C.R. ADAMELLO GIUDICARIE  
VALSABBIA PAGANELLA  
(Firma Banca)

---

(Luogo e Data)

---

(Il cliente per accettazione)